

Allegato 3

**SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
(INCARICO LEGALE)**

Tra il Comune di Preci, nella persona del Responsabile del Servizio OO.PP., Geom. Michele Spinelli, che agisce in nome e per conto del Comune di Preci

e

l'Avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_  
alla Via \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_)

Premesso:

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 03/10/2018 l'amministrazione Comunale autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio per difendere le ragioni del Comune di Preci nel giudizio promosso dai Sig.ri O.A. e O.R. dinanzi al Tribunale di Spoleto;
- Che con medesima D.G.M. ha dato incarico all'Ufficio Tecnico sezione OO.PP. di individuare un soggetto abilitato all'esercizio della professione di Avvocato a cui conferire l'incarico per la costituzione in giudizio; .
- Che con apposita determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema del presente disciplinare, ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Ente e la difesa delle ragioni del Comune di Preci nell'atto di citazione in giudizio del 25/06/2018 avanti al Tribunale di Spoleto;
2. Il legale, si impegna ed accetta di percepire un compenso unico, forfettario per entrambe le procedure per l'intero grado di giudizio innanzi al Tribunale di Perugia onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari, spese varie, contributi previdenziali ed IVA se dovuta, nell'ammontare di € .....;
3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale condanna alle spese di lite, il legale nominato dovrà procedere, senza alcun onere per questo Ente in primo luogo, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate e, solo in caso di dimostrata insolvenza di quest'ultima, avrà diritto ad essere soddisfatto da questo Ente.
4. Nel caso in cui l'importo delle spese legali liquidate dal Giudice sia inferiore al compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dall'Ente sempre e comunque fino alla concorrenza del compenso come sopra definito.
5. Il compenso stabilito con il presente disciplinare può essere aumentato solo nel caso della più alta misura della liquidazione contenuta nel provvedimento giurisdizionale, con onere di recupero a carico del legale.

6. Il legale si impegna, a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.
7. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. L'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
8. L'avvocato incaricato dichiara, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
9. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Ente, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.
10. L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
11. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle sole spese sostenute.
12. L'Ente si obbliga a fornire tempestivamente, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

13. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile.
15. Le eventuali spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'incaricato.
16. La presente scrittura sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Preci lì \_\_\_\_\_

Per il Comune di Preci

Il Professionista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_